



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/084/CR/C11

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ART. 2 COMMA 183 DELLA LEGGE 244/07
IN MATERIA DI IMPRENDITORIA FEMMINILE**

L'art. 2 comma 183 della L. 244/07 (legge finanziaria) è così sostituito:

- 1) Le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215 e successive modificazioni, trattenute dalle Regioni e dalle Province Autonome, restano nelle loro disponibilità con destinazione prioritaria alle iniziative per l'Imprenditoria femminile.
- 2) E' istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, un fondo destinato a compensare le Regioni che hanno provveduto a restituire le risorse derivanti da revoche ed economie in attuazione della legge 215/92, fino al 1 settembre 2009.
- 3) Il fondo è finanziato in quota proporzionale al valore delle economie e revoche della legge 25 febbraio 1992 n. 215, accertate dalle Regioni al 31 dicembre 2009 a costituzione della quota totale restituita.
Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede, con proprio decreto e per ogni Regione di cui al comma 2, alla attribuzione delle risorse del fondo in quote pari alla risultante della differenza tra quanto restituito e la rispettiva quota di cofinanziamento del fondo.
Le risorse riassegnate sono prioritariamente destinate a iniziative per l'Imprenditoria femminile.
- 4) Il D.P.R. 314/2000 è abrogato, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.

Roma, 29 ottobre 2009